CAMERA DEI DEPUTATI N. 2629-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **VICENTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

alla Presidenza il 27 giugno 1970

—

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1970, n. 392, concernente l'emissione di una moneta da lire 1.000 commemorativa del centenario di Roma Capitale d'Italia

Presentata alla Presidenza il 7 luglio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto di cui si chiede la conversione intende predisporre tempestivamente l'emissione di una moneta da 1.000 lire commemorativa del centenario di Roma capitale.

La natura limitata della predetta emissione non innova nell'ordinamento delle riserve della Banca d'Italia né reca turbativa alla circolazione monetaria.

La Commissione ha introdotto un emendamento al testo del Governo inteso a far gravare, entro i limiti dei previsti oneri, anche le quote per eventuali compensi di cottimo a favore del personale della Zecca.

Con le considerazioni che precedono il Relatore raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di conversione.

VICENTINI. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1970, n. 392, concernente la emissione di una moneta da lire 1.000 commemorativa del centenario di Roma Capitale d'Italia.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1970, n. 392 concernente l'emissione di una moneta da lire 1.000 commemorativa del centenario di Roma capitale d'Italia.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1970, n. 392, concernente l'emissione di una moneta da lire 1.000 commemorativa del centenario di Roma Capitale d'Italia.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1970, n. 392, concernente l'emissione di una moneta da lire 1.000 commemorativa del centenario di Roma capitale d'Italia, con le seguenti modificazioni:

Dopo il primo comma dell'articolo 4 è inserito il seguente comma:

Sulla predetta quota graveranno anche gli eventuali compensi di cottimo da erogare, con decreti del Ministro del tesoro, agli impiegati e agli operai della Zecca, anche in deroga ai limiti previsti dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modifiche, in relazione alle particolari esigenze ed allo stato delle lavorazioni della moneta suddetta.